

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

I seguenti articoli sono stati modificati dal D.lgs. 2 ott. 2018, n. 123, dal D.L. 4 ott. 2018, n. 113, conv. in L. 1 dic. 2018, n. 132, e dalla L. 30 dic. 2018, n. 145

4-ter. Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia.¹

– 1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-*bis*, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unità, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo. L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi.

¹ Articolo ins. dall'art. 15-*ter*, c. 1, D.L. 4 ott. 2018, n. 113, conv. in L. 1 dic. 2018, n. 132.

89. Verbale e nastri registrati delle intercettazioni. – 1. Il verbale delle operazioni previsto dall'art. 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.¹

2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'art. 267 comma 5 del codice.

2-bis. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.²

2-ter. Nei casi previsti dal comma *2-bis* le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità, in modo da assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato.²

2-quater. Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice dà atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.²

2-quinquies. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si dà atto nel verbale.²

¹ Periodo aggiunto dall'art. 5, c. 1, lett. *a*), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «da disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

² Comma aggiunto dall'art. 5, c. 1, lett. *a*), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. V. nota 1.

89-bis. Archivio riservato delle intercettazioni.¹ – 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

2. L'archivio è gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione

custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.

¹ Articolo ins. dall'art. 5, c. 1, lett. b), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «da disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

92. Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare. – 1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione.

1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.¹

¹ Comma aggiunto dall'art. 5, c. 1, lett. c), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «da disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

240. Trattamento sanitario del detenuto. – [1. Il provvedimento previsto dall'art. 11 comma 2 della L. 26 lug. 1975, n. 354 è adottato con ordinanza dal giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il magistrato di sorveglianza.

2. Il provvedimento è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato e può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica è determinata a norma del comma 1.]¹

¹ Articolo abrog. dall'art. 2, c. 1, D.lgs. 2 ott. 2018, n. 123.